

Allegato "A" all'atto  
rep. n. 17754  
racc. n. 16313

## Statuto DIRETS

### Federazione Nazionale Dirigenti e Direttivi - Enti territoriali e Sanità

#### Art. 1 – Costituzione - Denominazione, sede e durata

1. È costituita la Federazione Nazionale Dirigenti e Direttivi delle Regioni, degli Enti Pubblici Locali e degli enti ed aziende del Servizio Sanitario Nazionale, in servizio ed in quiescenza, denominata "*Federazione Nazionale Dirigenti e Direttivi - Enti Territoriali e Sanità*" più brevemente "*DIRETS*", quale organismo sindacale unitario indipendente, apolitico ed apartitico, con sede legale in Roma, di seguito denominata per brevità "*Federazione*".
2. La durata della Federazione è stabilita a tempo indeterminato.
3. La Federazione è una Organizzazione sindacale nazionale, unitaria, di primo livello, ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 della Costituzione e delle norme di cui al titolo III del D.Lgs. 165/2001 e, comunque, della normativa vigente in materia di rappresentatività e relazioni sindacali.
4. La Federazione riceve per effettiva successione le deleghe del sindacato FEDIRETS direttamente o indirettamente riconducibili alla sezione DIRETS di FEDIRETS o alle rispettive sub-articolazioni interne DIREL e DIRER-SIDIRSS, ivi incluse le deleghe dei dirigenti iscritti CSA e FIALS come da accordi stipulati e in essere con DIREL, acquisendone la titolarità e garantendone la rappresentatività ai sensi della vigente normativa, nel rispetto di quanto stabilito al comma 4 dell'art. 4 in merito alla regolarità dei versamenti sindacali.
5. La Federazione assume la forma e la sostanza di Associazione non riconosciuta ai sensi degli articoli 36-42 del Codice civile ed è Organismo sindacale anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 della Costituzione.
6. La Federazione svolge la propria attività senza scopo di lucro, in conformità ai principi del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.
7. Alla Federazione possono iscriversi dirigenti e funzionari direttivi della Pubblica Amministrazione e degli Enti strumentali (di natura pubblica e/o privata) della Pubblica Amministrazione, come specificato al successivo art. 4.
8. Alla Federazione aderiscono le Associazioni Sindacali dei Dirigenti e dei Funzionari Direttivi delle Regioni a Statuto Speciale e delle Province



autonome già aderenti alle Sezioni DIRETS di Fedirets.

9. Alla Federazione possono, altresì, aderire altre Associazioni della Pubblica Amministrazione, sindacali e non sindacali, i cui scopi siano coerenti con quelli della Federazione di cui al successivo art. 2, previa rinuncia alla titolarità delle proprie deleghe e cessione per successione alla Federazione.

## **Art. 2 – Scopi**

1. Gli scopi della Federazione sono:

- a) promuovere ed affermare la presenza attiva dei Dirigenti e dei Direttivi nella Pubblica Amministrazione;
- b) difendere e tutelare gli interessi generali e particolari degli aderenti sul piano professionale, economico e normativo, anche partecipando alle contrattazioni;
- c) rappresentare i Dirigenti ed i Direttivi aderenti nei rapporti con le Istituzioni e la Pubblica Amministrazione, a livello centrale, locale ed aziendale, con le Organizzazioni sindacali e con varie componenti della società civile;
- d) fare proprie tutte le azioni sindacali e le iniziative volte a valorizzare ed a perseguire l'affermazione delle funzioni dei Dirigenti e dei Direttivi della Pubblica Amministrazione, la partecipazione degli stessi alla gestione della Pubblica Amministrazione, la tutela della professionalità e dell'essenziale importanza del loro contributo al governo delle Pubbliche Amministrazioni ove gli stessi prestano servizio;
- e) promuovere, ove necessario, azioni sindacali e giudiziarie a favore della categoria rappresentata e degli iscritti, ivi comprese, a titolo puramente esemplificativo, quelle dinanzi agli organi di giustizia amministrativa, ordinaria e contabile inerenti la legittimità e la regolarità, sotto ogni profilo, delle procedure di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali e la legittimità degli atti di organizzazione degli uffici pubblici e ciò a tutela degli interessi collettivi della categoria rappresentata; nonché le azioni sindacali e giudiziarie volte alla tutela dei diritti e delle prerogative sindacali dell'Associazione stessa sia a livello nazionale che locale e/o aziendale.



- f) tutelare in ogni campo la dignità, il prestigio, il rispetto della funzione e degli interessi generali dei Dirigenti e dei Direttivi e di promuovere le pari opportunità e il costante miglioramento del loro stato giuridico ed economico;
- g) coordinare l'azione dei propri Organismi, stabilendo, in piena collaborazione ed intesa con essi, i criteri, gli indirizzi da seguire nella impostazione e nella risoluzione di problemi che, comunque, possono interessare i Dirigenti e i Direttivi iscritti;
- h) promuovere il rafforzamento dell'unità sindacale con le associazioni sindacali aderenti che operano nell'ambito delle Regioni a Statuto Speciale e delle Province Autonome, anche attraverso una piena fusione delle stesse in DIRETS, garantendone in ogni caso l'autonomia regolamentare, organizzativa, patrimoniale e finanziaria.
- i) promuovere attività culturali, formative, assistenziali e ricreative nell'interesse degli associati;
- j) promuovere ogni iniziativa utile a garantire il rispetto delle pari opportunità.

### **Art. 3 – Iscritti**

1. Possono iscriversi al DIRETS i Dirigenti e i dipendenti dell'area Funzionari ed Elevate Qualificazioni, o aree equivalenti, delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1 del D.Lgs. n. 165/2001, sia in servizio, sia in quiescenza; nonché dirigenti e funzionari direttivi degli Enti strumentali (di natura pubblica o privata) delle pubbliche amministrazioni.
2. Agli iscritti è fatto obbligo di improntare il proprio comportamento alle finalità individuate dal presente Statuto, di rispettarne le norme e di osservare le decisioni prese dai competenti organi. Agli iscritti è fatto divieto di effettuare attività contraria agli scopi perseguiti dalla Federazione, pena l'applicazione delle specifiche sanzioni previste dal presente Statuto.
3. Gli iscritti cessano di essere tali per revoca delle deleghe secondo norme vigenti, per radiazione, nonché per effetto dello scioglimento della Federazione.

*Mario Lella*



4. Le sospensioni temporanee e cautelative di un iscritto dalle eventuali cariche ricoperte nella Federazione, disposte dalla Segreteria Nazionale, a seguito di procedimento disciplinare previsto dall'apposito Regolamento di cui all'articolo 9, comma 6, lettera j), non determinano la sospensione dall'iscrizione e dai doveri alla stessa connessi.

#### **Art. 4 – Attribuzione delle deleghe sindacali**

1. Alla Federazione sono attribuite le deleghe del sindacato FEDIRETS direttamente o indirettamente riconducibili alla sezione DIRETS di FEDIRETS o alle rispettive sub-articolazioni interne DIREL e DIRER-SIDIRSS, con particolare riferimento alle deleghe dei dirigenti iscritti CSA e FIALS-ADTS come da accordi stipulati e in essere con DIREL, e quelle dei Dirigenti e Direttivi in servizio e in quiescenza, di nuova iscrizione. Il Regolamento attuativo di questo Statuto regola le modalità di adesione.
2. Indipendentemente dalle modalità di iscrizione, sono conteggiate in quota DIRETS tutte le deleghe che derivano da iscrizioni al sindacato FEDIRETS riconducibili alla ex sezione DIRETS di tale sindacato, alle Aree interne dell'ex Sezione DIRETS in quanto subarticolazioni del sindacato FEDIRETS, nonché le deleghe delle organizzazioni e/o federazioni che hanno dato vita a DIRETS.
3. Permane, ai fini del calcolo della rappresentatività e/o comunque di ogni diritto e prerogativa sindacale nell'ambito territoriale di competenza, la titolarità delle deleghe in capo alle Associazioni Sindacali dei Dirigenti e dei Direttivi delle Regioni a Statuto Speciale e delle Province Autonome aderenti alla Federazione, ivi incluse le associazioni aderenti alle ex Aree interne della sezione DIRETS del disciolto sindacato FEDIRETS per effetto della successione a favore del nuovo sindacato autonomo DIRETS nei relativi rapporti.
4. L'iscrizione alla Federazione è attestata dalla regolarità delle trattenute sindacali effettuate dall'Amministrazione di appartenenza e può essere revocata in qualsiasi momento dall'iscritto.
5. Possono altresì aderire, per incorporazione o fusione, alla Federazione altre Associazioni sindacali; in tal caso le stesse rinunciano alla titolarità delle deleghe, ai fini della rappresentatività esterna, cedendola per




effettiva successione alla Federazione e i relativi iscritti si intendono iscritti alla Federazione.

6. I dirigenti e i direttivi in quiescenza, di cui al comma 1, che intendono iscriversi dovranno versare la quota di iscrizione stabilita dalla Segreteria Nazionale secondo le modalità che verranno indicate nel Regolamento attuativo dello Statuto ovvero, in via provvisoria, in apposita deliberazione della Segreteria Nazionale. Il mancato versamento della quota entro il termine stabilito comporterà la decadenza dell'iscrizione.

#### **Art. 5 – Democrazia sindacale**

1. La Federazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 della Costituzione, garantisce la massima partecipazione di ogni iscritto alla formulazione, realizzazione ed allo sviluppo dei programmi e delle iniziative previste fra gli scopi dell'articolo 2, nonché alla costituzione di gruppi dedicati alla formazione per aree programmatiche specifiche delle singole professionalità.
2. La Federazione garantisce inoltre:
  - a) l'adozione di regole per la formazione delle decisioni ai vari livelli, prevedendo le materie per le quali sia necessaria la consultazione degli iscritti, nonché la ricerca di regole condivise fra gli aderenti per la definizione e l'approvazione di piattaforme rivendicative ed accordi;
  - b) la periodicità delle riunioni ordinarie e la possibilità di convocazioni straordinarie anche su richiesta dei rappresentanti regionali;
  - c) pari dignità nella costituzione degli Organismi dirigenti della Federazione secondo le articolazioni organizzative di cui la stessa è composta. In tal senso la suddetta norma anti discriminazione ha carattere vincolante per l'intera organizzazione;
  - d) la definizione di regole per le situazioni in cui non fosse possibile un governo unitario della Federazione.
3. Al fine di favorire la massima partecipazione degli aventi diritto al voto, in tutti gli organi della Federazione la presenza alle riunioni e l'espressione del diritto di voto possono avvenire a mezzo di presenza fisica, collegamento in videoconferenza con mezzi telematici, modalità mista (in presenza e in collegamento telematico da remoto), nonché con





rappresentazione per delega conferita ad altro componente presente e non delegante nei limiti previsti in relazione ai singoli organi.

#### **Art. 6 - Organi della Federazione**

1. Sono organi sociali della Federazione:
  - a) Il Segretario Generale;
  - b) Il Vice-Segretario Generale;
  - c) La Segreteria Nazionale;
  - d) Il Consiglio Direttivo;
  - e) I Comitati Direttivi delle Aree;
  - f) Il Tesoriere Nazionale;
  - g) Il Congresso;
  - h) Gli organismi locali e/o aziendali;
  - i) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
  - j) Il Collegio dei Probiviri;
2. Gli Organi sono obbligati all'osservanza del presente Statuto, dei Regolamenti attuativi dello stesso e delle deliberazioni che, in base allo Statuto stesso, vengono adottate. In particolare, devono ispirare sempre le loro azioni alla solidarietà di categoria.
3. I componenti degli Organi Nazionali e decentrati sono considerati Dirigenti Sindacali ai fini dei diritti e delle prerogative sindacali previste dalla contrattazione o da altra fonte normativa.
4. La Segreteria nazionale, per specifiche esigenze, può nominare delegazioni di rappresentanza, commissioni, comitati e gruppi di lavoro che sono equiparati, agli effetti dei diritti e delle prerogative sindacali, ai componenti degli Organi anzidetti.
5. La Federazione si articola nelle seguenti Aree, dotate di autonomia finanziaria ed organizzativa:
  - a) Area DIREL;


b) Area DIRER-SiDirSS.

6. Le associazioni aderenti alle singole aree di DIRETS sono ad ogni effetto considerate associazioni aderenti a DIRETS ai sensi dell'art. 1, comma 8, del presente Statuto e, in particolare, sono riconosciute come tali "FIALS-ADTS", "CSA", in forza di accordo già stipulato con DIREL e le associazioni delle Regioni a Statuto Speciale aderenti a DIREL (DIREL-FVG) e DIRER-SIDIRSS (DIRSI, DIRVA, SDIRS e DIRER-FVG). Le stesse mantengono autonomia finanziaria ed organizzativa se previsto nell'atto di adesione o in separati accordi, e la partecipazione delle suddette associazioni a DIRETS avviene esclusivamente attraverso le Aree di appartenenza. A tal fine le associazioni sindacali aderenti a DIRETS o a una delle sue Aree, ivi incluse le associazioni aderenti delle Regioni a Statuto Speciale e delle Province Autonome, hanno diritto di indicare un proprio rappresentante tra i componenti della Segreteria nominati dal Comitato Direttivo per ciascuna Area di appartenenza, e un ulteriore componente nel Consiglio Direttivo Nazionale per ciascuna area di Appartenenza.

#### **Art. 7 - Il Segretario Generale e il Vice-Segretario Generale**

1. Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale della Federazione, indirizza l'attività e la politica sindacale della Federazione nell'ambito delle indicazioni espresse dal Congresso e della Segreteria Nazionale. Mantiene i rapporti con l'esterno. Presiede la Segreteria Nazionale. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice-Segretario Generale o, se anch'esso assente o impedito, dal componente della Segreteria Nazionale più anziano di età. In caso di urgenza e sotto la propria responsabilità può esercitare i poteri della Segreteria Nazionale e le decisioni adottate d'urgenza dovranno comunque essere ratificate dalla Segreteria stessa entro trenta giorni dalla loro adozione e, in mancanza, la decisione adottata perde efficacia.
2. Il Segretario Generale dispone – sentita la Segreteria Nazionale – l'assunzione di personale per la Federazione, nonché l'attribuzione dei distacchi sindacali a disposizione della Federazione, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 4, comma 3.
3. È compito del Segretario Generale convocare il Congresso, il Consiglio Direttivo e la Segreteria Nazionale presiedendone i lavori.

*Mario Sella*





4. Il Segretario Generale è eletto dal Congresso e dura in carica cinque anni.
5. Il Vice-Segretario Generale è eletto dalla Segreteria e deve essere scelto tra i membri della Segreteria appartenenti ad un'Area diversa da quella cui afferisce il Segretario Generale.


#### **Art. 8 – La Segreteria Nazionale**

1. La Segreteria Nazionale ha il compito di promuovere ogni iniziativa connessa all'attività della Federazione, coerentemente con gli indirizzi e le decisioni del Congresso, ed ha il potere di deliberare su ogni questione legata ai fini, all'attività ed alle responsabilità della Federazione ivi comprese le proposte di modifica dello Statuto e di scioglimento e/o fusione della Federazione.
2. La Segreteria Nazionale predispone, modifica ed approva i regolamenti necessari all'attuazione dello Statuto che non siano riservati alla competenza di altro Organo Statutario e propone al Consiglio Direttivo l'approvazione del Bilancio e del Rendiconto.
3. La Segreteria Nazionale decide in materia di adesione alla Federazione di nuove Associazioni ed Organizzazioni sindacali operanti in ambito pubblico, e tali adesioni dovranno essere ratificate dal Consiglio Direttivo.
4. La Segreteria Nazionale è composta dal Segretario Generale e da quattro componenti per ciascuna Area di cui all'art. 6 del presente Statuto, designati dai Comitati Direttivi delle suddette Aree. In caso di istituzione di nuove Aree per ciascuna verranno riconosciuti da uno a quattro membri in proporzione al numero degli iscritti secondo le previsioni del Regolamento attuativo.
5. La Segreteria Nazionale dura in carica cinque anni.
6. La Segreteria Nazionale è validamente costituita laddove siano presenti la metà più uno dei componenti e comunque almeno un rappresentante di ogni Area. È ammessa una delega per ogni componente presente.
7. La Segreteria Nazionale decide a maggioranza semplice dei voti, espressi dai componenti votanti e presenti, in tutte le deliberazioni relative alle proprie competenze. Nessun componente la segreteria può cumulare più di due deleghe.



8. Le proposte di modifica del presente Statuto nonché le deliberazioni di scioglimento e/o fusione della Federazione sono approvate a maggioranza dei 2/3 dei componenti.
9. La Segreteria Nazionale individua le misure dei contributi annui che gli iscritti dovranno versare e decide sulle relative modalità di versamento.
10. La Segreteria Nazionale delibera su ogni altra materia non espressamente attribuita ad altri Organi, e, tra l'altro, in particolare spetta alla Segreteria Nazionale:
  - a) adottare, nel rispetto delle procedure definite dal regolamento di cui all'articolo 9, comma 6, lettera j), i provvedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti, titolari o meno di cariche sindacali, in caso di loro violazione di norme statutarie, regolamentari o svolgimento di attività contrarie all'interesse del sindacato, graduando la sanzione a seconda della gravità del caso e del ruolo sindacale ricoperto, tra le seguenti:
    1. richiamo scritto;
    2. sospensione dalla carica sindacale fino a un massimo di 12 mesi;
    3. decadenza dalla carica sindacale con divieto di ricoprire cariche per almeno due anni conseguenti;
    4. decadenza dalla qualità di iscritto e conseguente provvedimento di espulsione.
  - b) disporre il commissariamento degli organismi locali e delle rappresentanze aziendali per impossibilità di funzionamento, per gravi inadempienze statutarie o per dar seguito all'attuazione di provvedimenti disciplinari;
  - c) deliberare il riconoscimento di un'integrazione economica a favore del Segretario Generale e/o di altro componente la Segreteria che fruiscono di distacco sindacale a copertura del differenziale del trattamento economico da questi goduto precedentemente al collocamento in distacco sindacale, provvedendo comunque nei limiti delle disponibilità finanziarie del sindacato.

Mario Selbe



## **Art. 9 – Il Consiglio Direttivo Nazionale**

1. Il Consiglio Direttivo è composto dai componenti la Segreteria Nazionale, nonché da sei componenti aggiuntivi per ciascuna Area di cui all'art. 6, designati dai rispettivi Comitati Direttivi di Area. In caso di istituzione di nuove Aree per ciascuna verranno riconosciuti da uno a sei membri in proporzione al numero degli iscritti secondo le previsioni del Regolamento attuativo.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno una volta all'anno, dal Segretario Generale che lo presiede con preavviso di almeno quindici giorni, mediante comunicazione scritta, anche informatica, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.
3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Segretario Generale ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei suoi componenti. La richiesta di convocazione deve contenere gli argomenti da trattare. Qualora il Segretario Generale non provveda entro sessanta giorni, la convocazione è effettuata a cura del Presidente del Collegio dei Probiviri, cui la richiesta è trasmessa per conoscenza.
4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito laddove siano presenti due terzi dei suoi componenti nella prima convocazione e la metà più uno in seconda convocazione. Sono ammesse due deleghe per ogni componente presente. Nessun componente del Consiglio Direttivo può cumulare più di due deleghe.
5. Le delibere vengono assunte a maggioranza semplice dei presenti, salvo laddove sia diversamente indicato dal presente Statuto.
6. Il Consiglio Direttivo:
  - a) approva il Rendiconto ed il Bilancio;
  - b) ratifica le delibere della Segreteria Nazionale in ordine alle adesioni alla Federazione;
  - c) nomina il Tesoriere Nazionale;
  - d) elegge, con le procedure individuate dal Regolamento Attuativo, il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri;
  - e) delibera l'adesione o il recesso da una Confederazione Sindacale;




- f) delibera ed approva le modifiche dello Statuto ai sensi dell'articolo 18 del presente Statuto;
  - g) delibera ed approva lo scioglimento e/o la fusione della Federazione in altra organizzazione sindacale ai sensi dell'articolo 23 del presente Statuto;
  - h) delibera l'istituzione di nuove Aree;
  - i) delibera e ratifica i regolamenti delle Aree di cui all'art. 6;
  - j) su proposta della Segreteria Nazionale e sentito il collegio dei probiviri, adotta il regolamento attuativo per il funzionamento del collegio dei probiviri e la gestione dei procedimenti disciplinari che devono prevedere necessariamente il contraddittorio e l'esercizio dei diritti di difesa dell'iscritto oggetto di procedimento disciplinare.
7. Il Consiglio Direttivo, autonomamente o su proposta della Segreteria Nazionale, può istituire Coordinamenti di rappresentanza, anche all'interno di Organi statutari, degli iscritti in quiescenza e degli iscritti non dirigenti in servizio.

#### **Art. 10 – I Comitati Direttivi delle Aree**

- 1. Il Comitato Direttivo di Area è costituito secondo le modalità stabilite dai Regolamenti dell'Area corrispondente, redatti in conformità al presente Statuto.
- 2. Il Comitato Direttivo di Area dura in carica cinque anni.
- 3. Il Comitato Direttivo di Area è regolarmente costituito con la presenza in prima convocazione dei due terzi dei suoi componenti e, in seconda convocazione, con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza di voti dei presenti.
- 4. Sono ammesse le rappresentanze per delega fino ad un massimo di due consiglieri per ciascun delegato.
- 5. Il Comitato Direttivo di Area promuove e attua tutti gli adempimenti necessari al raggiungimento delle finalità statutarie riferite all'Area stessa.
- 6. Il Comitato Direttivo di Area designa i propri rappresentanti negli

*Mario Lello*



Organismi statutari della Federazione.

#### **Art. 11 – Il Tesoriere Nazionale**

1. Il Tesoriere Nazionale è nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica cinque anni e partecipa, su richiesta del Segretario Generale, ai lavori della Segreteria Nazionale e del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto laddove non ne sia anche componente.
2. Il Tesoriere Nazionale, a seguito di formale delega della Segreteria Nazionale e d'intesa con il Consiglio Direttivo, può agire ed operare su conti postali e bancari nei rapporti con Istituti previdenziali ed ha la firma sociale nei rapporti fiscali.
3. Cura la redazione del Rendiconto e del Bilancio preventivo, corredati da apposita relazione, da presentare per l'approvazione del Consiglio Direttivo, previo esame e sottoscrizione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti.
4. Il Tesoriere nazionale può essere coadiuvato da un Consulente esterno.

#### **Art. 12 – Il Congresso**

1. Il Congresso è il massimo organo della Federazione. Le sue decisioni sono vincolanti per gli altri Organi. Il Congresso stabilisce le direttive dell'azione sindacale ed individua gli indirizzi generali e programmatici della Federazione, definendo anche gli indirizzi di politica sindacale generale.
2. Il Congresso è convocato ogni cinque anni ed ogni qualvolta la Segreteria Nazionale delibera di farlo a maggioranza dei suoi componenti. Esso è composto dal Segretario Generale nonché da un numero di delegati pari a quello degli associati iscritti diviso per 25, designati dai Comitati Direttivi delle Aree in numero proporzionale agli iscritti afferenti alle relative Aree.
3. Ai fini del calcolo del numero dei delegati, si considerano associati iscritti anche gli iscritti alle Associazioni aderenti alla Federazione che operano presso le Regioni a Statuto Speciale e le Province Autonome.
4. Le modalità di partecipazione al Congresso e di nomina dei delegati da



parte dei Comitati Direttivi delle Aree è stabilita dal Regolamento attuativo del presente Statuto. Il Regolamento attuativo terrà conto, nella procedura per il calcolo del numero dei delegati che ciascun Comitato Direttivo di Area potrà accreditare, del numero degli iscritti a ciascuna Organizzazione, calcolati per difetto. Non possono partecipare al Congresso in qualità di delegati coloro i quali siano iscritti a DIRETS da meno di sei mesi alla data di convocazione dello stesso.

5. I Comitati Direttivi delle Aree nominano i propri delegati al Congresso almeno 30 giorni prima della data stabilita per lo svolgimento del Congresso stesso e ne danno comunicazione scritta, almeno 15 giorni prima dello svolgimento del Congresso, al Segretario Generale.
6. Il Congresso è correttamente costituito se sono presenti almeno i due terzi dei delegati in prima convocazione e in seconda convocazione è correttamente costituito se è presente almeno la metà più uno dei delegati. Sono ammesse quattro deleghe per delegato presente. Le modalità di funzionamento e di votazione sono disciplinate dal Regolamento attuativo.
7. L'ordine del giorno del Congresso è deciso dalla Segreteria Nazionale che l'ha indetto, deve essere comunicato almeno trenta giorni prima ai Comitati Direttivi delle Aree di cui è composta la Federazione.
8. Il Segretario Generale è eletto dal Congresso con votazione a scrutinio segreto a maggioranza semplice dei delegati presenti. Sono sempre effettuate a scrutinio segreto le votazioni comunque riguardanti persone, fatta salva l'acclamazione all'unanimità.

#### **Art. 13 – Gli Organismi Locali**

1. Costituiscono Organismi locali della Federazione, anche ai fini della normativa di cui allo Statuto dei lavoratori ed in particolare dell'art.28 della legge n. 300/1970, quelli individuati dal Consiglio Direttivo, operanti in ambito territoriale e/o aziendale.
2. Il loro funzionamento è regolato da appositi regolamenti, approvati in sede territoriale e/o aziendale e ratificati dal Comitato Direttivo dell'Area cui la struttura territoriale afferisce.
3. Gli Organismi Locali possono agire autonomamente in giudizio sia per



la tutela di cui all'art. 28 della Legge n. 300/1970 che per la tutela dei diritti e delle prerogative del sindacato e dei propri iscritti, nell'ambito locale di riferimento, secondo le modalità stabilite dai Regolamenti di cui al comma 2.

4. Le associazioni sindacali delle Regioni a Statuto Speciale e delle Province Autonome, aderenti a DIRETS o a una delle sue Aree, ferma restandone l'autonomia organizzativa e finanziaria e le prerogative loro riconosciute negli autonomi comparti di contrattazione, operano come "organismi locali" di DIRETS e agiscono in conformità al Presente statuto, ai Regolamenti attuativi dello Statuto e alle deliberazioni degli organi statutari di DIRETS.

#### **Art. 14 – Il Collegio dei Revisori dei Conti**

1. I Revisori dei Conti sono nominati dal Consiglio Direttivo, con mandato quadriennale, in numero di tre, con l'aggiunta di un supplente, e possono essere riconfermati.
2. I Revisori designano tra loro un Presidente.
3. Il Collegio dei Revisori vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria della Federazione; esamina e sottoscrive il bilancio consuntivo e quello preventivo, preparati dal Tesoriere nazionale, prima della presentazione alla approvazione del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 15 - Collegio dei Proviviri**

1. Il Collegio dei Proviviri è nominato dal Consiglio Direttivo tra gli iscritti che non abbiano cariche direttive ed esecutive negli organismi nazionali della Federazione e si compone di tre membri effettivi e tre supplenti.
2. Il Collegio dei Proviviri resta in carica per cinque anni e opera secondo le modalità e nei limiti stabiliti, oltre che dal presente Statuto, dal Regolamento attuativo del presente Statuto.
3. Nella prima seduta, convocata di norma dal Segretario Generale, il Collegio nomina tra i suoi membri il Presidente.
4. Il Collegio, successivamente, è convocato per iscritto con un preavviso di almeno dieci giorni dal proprio Presidente di sua iniziativa o quando



ne sia fatta richiesta da altri due componenti. Il verbale delle riunioni è redatto dal Presidente.

5. Il Presidente del Collegio dei Probiviri può partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo senza voto deliberativo e senza che la sua presenza sia computata nel quorum costitutivo e deliberativo delle relative sedute.
6. Il Collegio dei Probiviri ha le seguenti funzioni:
  - a) esamina questioni di particolare gravità su segnalazione del Segretario Generale, a seguito di comportamenti di iscritti contrari ai doveri sindacali nonché vigila sull'osservanza del presente Statuto nonché dei relativi regolamenti attuativi e ha potere sanzionatorio (richiamo, censura, decadenza) sui soggetti titolari di cariche istituzionali della Federazione.
  - b) esprime il proprio parere sull'incompatibilità tra le cariche statutarie ed incarichi estranei al Sindacato;
  - c) decide sugli eventuali ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari sui singoli iscritti e avverso i provvedimenti di commissariamento di organismi regionali o aziendali adottati dalla Segreteria Nazionale;
  - d) cura la conciliazione di controversie interne sottoposte alla sua valutazione;
  - e) giudica secondo diritto, nelle forme dell'arbitrato irrituale, delle controversie allo stesso rimesse con apposita convenzione di arbitrato;
  - f) può proporre alla Segreteria Nazionale modifiche del regolamento di funzionamento dello stesso e per i procedimenti disciplinari o l'adozione di un testo regolamentare integralmente sostitutivo;
  - g) per lo svolgimento delle attività previste dalle precedenti lettere ha diritto di accedere alla documentazione sindacale e può richiedere pareri e disporre l'audizione delle persone interessate, che potranno essere assistite da persona di fiducia.
7. Nello svolgimento delle sue funzioni, il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza dagli altri organi del Sindacato, valuta e giudica secondo equità, con imparzialità e probità, salvi i casi in cui debba necessariamente giudicare secondo diritto.

*Mario Felb*




8. I componenti del Collegio operano nel rispetto della riservatezza in relazione a fatti, atti, notizie e documentazione di cui vengano a conoscenza nel corso del loro mandato; la documentazione relativa ai compiti è custodita presso la segreteria amministrativa del Sindacato che ne assicura la adeguata riservatezza.
9. I componenti del Collegio si astengono dal partecipare a procedimenti in cui risultino parti in causa, oppure lo siano loro affini e/o parenti sino al terzo grado, e comunque nei casi di effettivo e anche solo apparente conflitto d'interesse.
10. Il Collegio dei Probiviri, quale organo statutario nazionale, per la sua attività si avvale della segreteria amministrativa e delle risorse messe a disposizione dalla Segreteria Nazionale per il suo funzionamento ivi inclusi i locali del Sindacato nella sede di Roma.
11. Il Collegio dei Probiviri svolge le proprie funzioni nel rispetto del presente Statuto e del regolamento unico di funzionamento del collegio dei probiviri e per i procedimenti disciplinari di cui all'art. 9, comma 6, lett. j), dello Statuto.

#### **Art. 16 – Bilancio della Federazione**

1. La Federazione ha un proprio bilancio e riconosce l'autonomia finanziaria delle Aree di cui all'art. 6, comma 5, nei limiti previsti dai rispettivi regolamenti attuativi.
2. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
3. Alla fine dell'esercizio il Tesoriere nazionale provvede alla redazione del Bilancio finanziario consuntivo e del Bilancio preventivo per il nuovo esercizio, corredandoli di una relazione economico-finanziaria.
4. Il Tesoriere Nazionale sottopone detti documenti entro il 31 marzo di ogni anno all'esame ed alla sottoscrizione del Collegio dei Revisori dei Conti e la Segreteria Nazionale lo sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo entro il 30 aprile di ogni anno.
5. La Segreteria Nazionale determina in base al Bilancio preventivo la quota parte dei versamenti effettuati dagli iscritti che spetta alla Federazione.

## Art. 17 - Patrimonio

1. Il patrimonio della Federazione è costituito:
  - a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, donazioni, devoluzioni e contributi a titolo diverso vengono comunque in proprietà della Federazione;
  - b) dai contributi e dalle deleghe degli iscritti;
  - c) dalle eccedenze annue delle entrate sulle spese;
  - d) dalle rendite patrimoniali non destinate a far fronte a spese annuali di gestione;
  - e) da eventuali contributi di pubbliche amministrazioni o di enti in genere;
  - f) dagli eventuali interessi attivi;
  - g) da altre entrate generate da eventuali attività e servizi offerti agli iscritti.
2. Ogni anno deve essere redatto un inventario del patrimonio sociale a cura del Tesoriere Nazionale. Gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno esclusivamente reinvestiti in attività volte a perseguire le finalità della Federazione. È esclusa la distribuzione in modo diretto o indiretto degli utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali.
3. Fatti salvi i rimborsi e le specifiche indennità consentite a norma del presente Statuto, è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita del sindacato, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
4. In caso di scioglimento della Federazione è fatto obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui al comma 8 dell'art. 148 del Tuir e del comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. n. 633/1972, o, in alternativa di provvedere al suo conferimento alle Aree interne alla Federazione previa suddivisione proporzionale al numero delle deleghe di cui le Aree sono titolari.





#### **Art. 18 - Modifiche allo Statuto**

1. Le eventuali modifiche del presente statuto sono deliberate dal Consiglio Direttivo su proposta della Segreteria Nazionale. In prima convocazione è necessaria l'approvazione a maggioranza qualificata di 2/3 dei componenti e in seconda convocazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti.
2. In caso di mancata approvazione da parte del Consiglio Direttivo, per mancato raggiungimento della maggioranza richiesta, le proposte sono sottoposte direttamente al Congresso, convocato in via straordinaria dal Segretario Generale entro i sessanta giorni successivi.
3. Salvo quanto previsto al successivo articolo 25, comma 6, del presente Statuto, le associazioni aderenti adeguano senza indugio i propri statuti alle modifiche al presente Statuto intervenute successivamente alla sua approvazione e in caso di inottemperanza, previo sollecito inoltrato dalla Segreteria Nazionale contenente il termine ultimo per adempiere, sono commissariate per gli adempimenti necessari.

#### **Art. 19 - Regolamenti Attuativi**

1. Al fine di consentire la massima operatività alle azioni del Sindacato, dei suoi Organi e delle sue articolazioni interne e territoriali, il presente Statuto può essere integrato da uno o più Regolamenti attuativi che contengono le norme e le procedure fondamentali per una corretta osservanza dei principi statutari.
2. Le norme regolamentari, salvo i casi in cui non siano riservate ad altro organo della Federazione, sono approvate e modificate dalla Segreteria Nazionale.
3. Le norme dei regolamenti interni degli organismi regionali, locali o aziendali eventualmente in contrasto con il presente Statuto o con i Regolamenti attuativi nazionali sono automaticamente disapplicate.
4. La Segreteria Nazionale, al fine di prevenire incertezze, ferma la disapplicazione automatica delle norme contrastanti ai sensi del precedente comma, indica le norme in contrasto e concede un congruo termine per l'adeguamento delle disposizioni dei regolamenti interni degli organismi regionali, locali o aziendali giudicate in contrasto con il

presente Statuto o con i Regolamenti attuativi nazionali. Decorso inutilmente detto termine, adotta il provvedimento disciplinare della decadenza dalle cariche dei componenti degli organismi regionali, locali o aziendali inadempienti e ne dispone il commissariamento per gli adempimenti consequenziali.

#### **Art. 20 - Gratuità delle cariche**

1. Le cariche sociali sono gratuite, fatta salva la previsione di integrazione economica del Segretario Generale e degli altri componenti della Segreteria in distacco sindacale come previsto dall'art. 8, comma 10, lettera e) del presente Statuto, che costituisce reintegrazione della perdita economica da questi subita per dedicare il proprio impegno in via esclusiva all'attività sindacale.
2. I componenti degli Organi Statutari hanno diritto al rimborso delle spese sostenute, con le modalità fissate dalla Segreteria Nazionale. Inoltre, nei casi di attività che comporti pregiudizio economico o di particolare responsabilità, che siano riconosciuti dalla Segreteria Nazionale con votazione a maggioranza dei 2/3 dei componenti, a favore del componente la Segreteria Nazionale che svolga tale attività, può essere deliberato un indennizzo, la cui misura è stabilita dalla Segreteria Nazionale su proposta del Segretario Generale.


#### **Art. 21 - Incompatibilità delle cariche**

1. L'individuazione di eventuali incompatibilità tra le cariche statutarie ed incarichi estranei alla Federazione è stabilita dal regolamento attuativo del presente Statuto, tenuto conto che sono da ritenersi comunque incompatibili incarichi e cariche che determinino svolgimento di atti contrari agli scopi della Federazione.

#### **Art. 22 - Decadenza**

1. In caso di dimissioni, reiterata ingiustificata assenza o impedimenti sopravvenuti, i componenti della Segreteria Nazionale saranno sostituiti con deliberazione del Comitato Direttivo dell'Area che aveva espresso il componente cessato.

*Mario Sella*



2. In caso di dimissioni o di sopravvenuti impedimenti del Segretario Generale, lo stesso è sostituito dal Vice-Segretario Generale che, entro sei mesi, provvede all'indizione del Congresso Straordinario.
3. La Segreteria Nazionale viene dichiarata decaduta in caso di dimissioni contestuali della metà più uno dei suoi componenti. In tal caso il Segretario Generale convoca il Consiglio Direttivo per gli adempimenti necessari e l'indizione di un nuovo Congresso Straordinario.

#### **Art. 23 - Scioglimento**

1. Il Sindacato può essere sciolto per decisione del Consiglio Direttivo con deliberazione adottata a maggioranza qualificata di almeno i 2/3 dei suoi componenti.
2. La deliberazione di scioglimento deve contemplare la nomina di uno o più liquidatori, determinarne i poteri e stabilire la destinazione del patrimonio sociale netto che sarà comunque devoluto ad altre associazioni che perseguono analoghi scopi e risultino senza finalità di lucro. L'individuazione del soggetto è effettuata dall'organo competente alla nomina del liquidatore.

#### **Art. 24 - Rinvio alle norme di legge**

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto e dai regolamenti attuativi, si fa rinvio alle norme di legge vigenti.

#### **Art. 25 – Norme Transitorie**


1. In seguito allo scioglimento del sindacato FEDIRETS, cui DIRETS succede nella misura stabilita dall'atto di scioglimento di FEDIRETS, il presente statuto si pone, senza soluzione di continuità, quale atto regolativo dei rapporti degli associati alla ex Sezione DIRETS del disciolto sindacato FEDIRETS, comprensivo delle sue articolazioni interne (Aree DIREL e DIRER-Sidirss) e degli altri soggetti sindacali associati (CSA, FIALS-ADTS, e Sindacati Autonomi delle Regioni a Statuto Speciale associati a DIRER-SIDIRSS quali DIRSI, DIRVA, SDIRS e DIRER-FVG), conseguentemente, ai sensi di quanto già



stabilito all'articolo 1, fermi restando gli esiti delle successive rilevazioni delle deleghe direttamente in capo alla Federazione, DIRETS riceve per effettiva successione le deleghe del disciolto sindacato FEDIRETS direttamente o indirettamente riconducibili alla sezione DIRETS di FEDIRETS o alle rispettive sub-articolazioni interne DIREL e DIRER-SIDIRSS, acquisendone la titolarità e garantendone la rappresentatività ai sensi della vigente normativa, fatto salvo quanto stabilito al comma 3 dell'articolo 4.

2. In attesa dello svolgimento del primo Congresso, da indirsi entro il 30 settembre 2026 e da svolgersi entro il 31 dicembre 2026, tutte le funzioni e i poteri del Congresso di cui all'art. 12 sono attribuiti al Consiglio Direttivo.
3. Il Segretario Generale della Federazione è individuato, fino alla conclusione del primo Congresso, nella persona del Segretario Generale dell'ex Sezione DIRETS del disciolto sindacato FEDIRETS e il Vice-Segretario Generale è individuato nella persona del Vice-Segretario Generale dell'ex Sezione DIRETS (nonché Segretario Nazionale dell'ex Area DIRER-SIDIRSS) del disciolto sindacato FEDIRETS. Fino alla conclusione del primo congresso sono inoltre confermati come componenti gli organi di DIRETS i componenti della ex sezione DIRETS del disciolto sindacato FEDIRETS, ivi inclusi i componenti gli organi delle singole Aree attualmente in carica, salva la sopravvenuta necessità di sostituzione.
4. Restano, altresì, in vigore i Regolamenti delle Aree interne alla ex Sezione DIRETS del disciolto sindacato FEDIRETS che, in quanto compatibili con le norme del presente Statuto, assumono la qualità di Regolamenti attuativi a norma del presente Statuto.
5. Le singole Aree di cui all'art. 6, fino al primo Congresso di Direts, conservano la propria autonomia organizzativa e finanziaria operando con gli Organi dalle stesse previsti secondo quanto stabilito nell'art. 10. Gli stessi, in vista dell'unificazione patrimoniale, trasmettono i propri distinti bilanci alla Segreteria di DIRETS per la redazione del bilancio unitario di DIRETS almeno trenta giorni prima della data di approvazione del suddetto bilancio unitario.
6. In fase di prima attuazione, e comunque non oltre la data del primo Congresso di DIRETS, le Aree di cui all'art. 6 (DIREL e DIRER-

Memo 



SIDIRSS) mantengono i rispettivi patrimoni distinti anche al fine del pagamento delle deleghe sindacali da parte delle Amministrazioni in cui gli iscritti prestano servizio, ferma restando l'armonizzazione dell'importo della delega stabilita dalla Segreteria Nazionale in maniera uniforme per tutti. Con l'istituzione delle Aree di cui al successivo comma 8 (Area "*Enti Locali e Segretari*" - per brevità "*Area Dir.ELS*" - e Area "*Regioni e Sanità*" - per brevità "*Area Dir.RES*"), si provvederà, secondo le modalità stabilite dai competenti Organi statutari, alla fusione dei due patrimoni delle Aree di cui all'art. 6 (DIREL e DIRER-SIDIRSS) nell'unico patrimonio DIRETS e all'apertura di un solo conto corrente, su cui confluiranno i pagamenti di tutte le deleghe sindacale degli iscritti, nonché al mantenimento di un solo codice fiscale, identificativo di DIRETS che, comunque, già da ora costituisce un sindacato unitario di primo livello come stabilito dall'art. 1, comma 3.

7. Restano distinti i patrimoni dei Sindacati operanti nelle Regioni a Statuto Speciale e nelle Province Autonome, aderenti a DIRETS o a una delle sue Aree, i quali s'impegnano fin d'ora a versare alla Federazione Nazionale DIRETS una quota annua per contribuire alle spese di gestione e finanziamento della Federazione Nazionale nella misura e con le modalità stabilite dai competenti Organi statutari.
8. La Federazione DIRETS si impegna - successivamente alla conclusione del procedimento di rilevamento delle deleghe effettuato al 31.12.2024 e, in ogni caso, entro la data del primo Congresso DIRETS - a riorganizzare le aree di cui all'art. 6 in Aree, dotate di autonomia organizzativa e gestionale nei limiti stabiliti dai Regolamenti attuativi delle stesse. Saranno quindi istituite le seguenti aree:
  - a) **Area "*Enti Locali e Segretari*"** (per brevità "*Area Dir.ELS*") nella quale confluiscono automaticamente tutti gli iscritti dipendenti dai Comuni, dalle Province, dalle Città Metropolitane, dagli enti strumentali dei suddetti enti territoriali, dalle Camere di Commercio, nonché gli iscritti Segretari Comunali e Provinciali;
  - b) **Area "*Regioni e Sanità*"** (per brevità "*Area Dir.RES*"), nella quale confluiscono automaticamente tutti gli iscritti dipendenti dalla Regioni, dagli Enti subregionali ed Enti strumentali delle Regioni, nonché gli iscritti dirigenti professionali, tecnici e amministrativi delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale;





le suddette nuove Aree finanzieranno le proprie attività con il patrimonio della DIRETS nei limiti e secondo le modalità stabilite dai Regolamenti attuativi.

9. La DIRETS, quale ex Sezione FEDIRETS (comprensiva delle ex Aree DIREL e DIRER-SIDIRSS) del disciolto sindacato FEDIRETS continua ad esercitare le prerogative sindacali riconosciute a FEDIRETS a seguito di accordi quadro nazionali ARAN pregressi alla costituzione del nuovo soggetto sindacale DIRETS, anche alla luce degli accordi riguardanti la rappresentatività 2019-2021, fino alla successiva rilevazione Aran della rappresentatività sindacale, nel rispetto dell'accordo che regola lo scioglimento di FEDIRETS e la successione nei rapporti, nelle deleghe e nelle prerogative sindacali di cui quest'ultima organizzazione sindacale era originariamente titolare.

**Roma, 28/10/2024**

**Il Segretario Generale DIRETS**

*Mario Sette*  




Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo ai sensi dell'art.22 del D.Lgs n.235 del 30 dicembre 2010 in vigore dal 25 gennaio 2011.